



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. IANNACCONO



Via Ronca 11 - 83047 **LIONI** (AV)
con plesso e sezioni associate di scuola dell'infanzia, primaria e sec. di 1° grado di **Teora**
(AV)AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S

Sito web: www.iclioni.edu.it
tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec:
avic86000t@pec.istruzione.it

Scuola dell'infanzia e scuola primaria Scuola secondaria 1° grado Scuola dell'infanzia, primaria e sec. 1°	Via Ronca 11 Via Ronca 20 Largo Europa 10	83047 Lioni (AV) 83047 Lioni (AV) 83056 Teora (AV)	Tel/Fax 082742046-0827 270275 Tel. 082742015 Tel. 082751077
--	---	--	---

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. IANNACCONO"-LIONI
Prot. 0010951 del 04/12/2023
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI



Su proposta del Collegio dei Docenti plenario del 26/10/2023 e su delibera di approvazione del Consiglio di Istituto nella seduta del 29/11/2023.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO INTERNO DELL' ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI LIONI

A.S. 2023/2024

Premessa

1. Il presente regolamento si ispira ai principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive variazioni e integrazioni); destinatari delle norme in esso contenute sono gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. L'obiettivo fondamentale della scuola relativamente alla disciplina degli alunni è la prevenzione e la gestione non sanzionatoria del rapporto scuola – alunni, che dovrà quanto più possibile avere un approccio ed un carattere autorevole prima che autoritario. Per questi motivi l'istituzione scolastica si impegna a definire periodicamente strategie da attuare per prevenire e risolvere i conflitti indipendentemente dalle sanzioni applicabili o applicate.
3. I docenti attuano la pratica didattica ispirandosi a principi di autorevolezza; limitano, quindi, le sanzioni disciplinari ai casi che non potrebbero essere gestiti solamente in altro modo. In particolare i docenti tendono ad evitare l'abuso degli strumenti sanzionatori al fine di mantenerne l'efficacia. Resta confermata la necessità di annotare sul registro o relazionare al dirigente scolastico (o suo delegato) qualsiasi fatto non ordinario accada durante le attività scolastiche (ad esempio conflitti tra alunni che sfociano in insulti o aggressioni, infortuni, scomparsa di materiale, ...).
4. La scuola si ispira al principio fondamentale della finalità educativa e costruttiva, non solo punitiva, della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249/98). Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica

Art. 2 – Regolamento per la disciplina degli alunni e campo di applicazione

1. Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari deliberati dal consiglio di classe sono adottati dallo stesso riunito in cosiddetta seduta tecnica (consiglio di classe con la presenza dei soli docenti).
2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto su proposta del dirigente scolastico o del consiglio di classe con la presenza dei soli docenti.
3. Il presente regolamento è applicato negli orari e nei luoghi scolastici ed in ogni attività programmata che si svolge fuori dai luoghi di pertinenza. Trova applicazione anche in quelle situazioni che pur avendo avuto origine in tempi o luoghi che non siano quelli scolastici, investono la scuola e i suoi tempi con le loro conseguenze e con i loro effetti.

Art. 3 – Diritti e doveri degli alunni

1. La scuola garantisce agli studenti i seguenti diritti:

- a. un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- b. la tutela della riservatezza;
- c. lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutti gli operatori della scuola;
- d. la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- e. la libera associazione e l'utilizzo di spazi disponibili;
- f. il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono;
- g. servizi per il recupero delle situazioni di svantaggio;
- h. una valutazione trasparente;
- i. strumentazioni tecnologiche avanzate in relazione alle reali possibilità economiche dell'istituzione scolastica.

2. Gli studenti sono tenuti a frequentare corsi di studio con regolarità e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, senza effettuare assenze strategiche o immotivate e rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni. Inoltre gli studenti hanno il dovere di sottoporsi alle attività di verifica alla valutazione del processo formativo, di svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e di contribuire al perseguimento del proprio successo negli studi.

3. Agli studenti è fatto divieto di utilizzo del telefono cellulare e degli altri strumenti di comunicazione elettronica non necessari allo svolgimento dell'attività didattica secondo le norme del successivo articolo 6. In generale si consiglia di non portare tali strumenti a scuola. Nel corso delle visite guidate e dei viaggi di istruzione il cellulare può essere utilizzato al di fuori delle attività didattiche e nel rispetto dei luoghi e dei compagni, secondo quanto riportato nel successivo articolo 8.

4. Agli studenti è fatta esplicita richiesta di non portare a scuola oggetti di valore in quanto non si risponde per eventuali smarrimenti o furti.

5. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98). Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e non e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa della altrui personalità.

6. Tutti coloro che frequentano gli ambienti scolastici o partecipano ad attività programmate sono tenuti ad avere un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico (con riferimento al successivo articolo 7).

7. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e a partecipare alla differenziazione dei rifiuti secondo le regole date dall'amministrazione comunale. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

8. Tutti coloro che frequentano gli ambienti scolastici o partecipano ad attività programmate sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti emanati per fronteggiare situazioni peculiari o in applicazione di norme particolari.

Art. 4 – Responsabilità disciplinare, temporaneità e non influenza sul profitto

1. La responsabilità disciplinare é personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva delle altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno (art. 4, c. 5, DPR 249/98). In quest'ultimo caso è delegata al Capo d'Istituto la possibilità di quantificare il danno e richiedere ai genitori il risarcimento.
6. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica in attività in favore della comunità stessa.

Art. 5 – Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari, individuali, che possono essere irrogate agli studenti sono le seguenti:
 - a. richiamo verbale semplice;
 - b. comunicazione alla famiglia per le vie brevi
 - c. richiamo verbale con annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia;
 - d. richiamo verbale con annotazione sul registro di classe, comunicazione e convocazione della famiglia;
 - e. allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4, c. 8, DPR 249/98);
 - f. allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4, c. 9, DPR 249/98);
 - g. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art 4, c. 9 bis, DPR 249/98);
 - h. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art 4, c. 9bis e ter, DPR 249/98).
2. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione sono: docenti, dirigente scolastico o suo delegato, consiglio di classe con la presenza dei soli docenti per i punti da a) a d) del precedente comma 1; dirigente

scolastico, consiglio di classe, genitori dello studente da sanzionare, rappresentanti dei genitori per il punto e) del precedente comma 1; consiglio d'istituto per i punti da f) a h) del precedente comma 1.

3. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado più lieve.

4. Nei casi in cui non sia possibile risalire al responsabile di una mancanza ma si individui un gruppo di alunni tra i quali sia senza dubbio presente il responsabile, la sanzione potrà essere collettiva; in tal caso però la stessa potrà essere compresa nei punti da a) a d) del precedente comma 1 e non sarà tenuta in considerazione nella valutazione del comportamento dei singoli alunni sanzionati al termine del quadrimestre.

5. In occasione delle sanzioni di cui al comma 1 punti da a) a d) e nei casi di cui al precedente comma 4, chi irroga la sanzione o comunque un componente della comunità educante può prevedere l'assegnazione di un lavoro aggiuntivo all'alunno (o agli alunni) responsabili della mancanza, a patto che tale lavoro sia parte di una riflessione, personale o collettiva, su quanto accaduto.

6. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art 4, c. 8, DPR 249/98).

Art. 6 – Utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici di comunicazione o riprese audio – foto – video

1. È fatto, divieto assoluto di usare a scuola apparecchi telefonici cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), smartwatch nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. È inoltre vietato l'uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo "palmare" o personal computer portatili di qualsiasi genere o smartwatch, in grado di collegarsi all'esterno degli edifici scolastici tramite connessioni "wireless", comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo, se non per fini didattici e sotto il controllo dei Docenti.

2. L'utilizzo di detti dispositivi potrà sempre essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o dai Docenti per la realizzazione di specifiche attività didattiche. L'impiego non autorizzato configura la violazione dei doveri:

a. di assolvere assiduamente agli impegni di studio durante l'orario scolastico;

b. di tenere comportamenti rispettosi dei compagni e del personale della scuola;

c. di osservare le disposizioni organizzative dettate dal regolamento di Istituto.

2. Le violazioni al comma 1 comportano l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste in questo regolamento ed in più la sanzione accessoria del ritiro temporaneo del telefono cellulare o del dispositivo.

3. Il ritiro consiste nel deposito dello stesso, dopo che lo studente abbia provveduto all'inserimento della password o al disinserimento della scheda SIM, memoria o quanto possa tutelare la privacy, in un luogo custodito.
4. In pratica il docente che ritira il cellulare (o altro dispositivo), dopo aver annotato l'accaduto nel registro di classe e permesso allo studente di tutelare la propria privacy come indicato al comma precedente, comunica alla famiglia l'accaduto e consegna al personale ATA il dispositivo affinché lo stesso venga portato negli uffici di segreteria. La famiglia potrà ritirare il dispositivo a partire dal giorno scolastico successivo al ritiro presso gli uffici di segreteria. In caso di reiterazione della violazione o di particolari situazioni che lo rendano necessario (a discrezione del docente o del dirigente scolastico), la famiglia debitamente avvisata potrà ritirare il dispositivo solo previo appuntamento con il dirigente o persona da lui delegata entro il termine massimo di giorni 10 (lavorativi) dalla richiesta di appuntamento da parte della famiglia.
5. Tutti gli studenti dovranno consegnare i telefoni cellulari ai docenti della prima ora e potranno riprenderli al termine delle lezioni.
6. Essi saranno consegnati già spenti e verranno custoditi all'interno di un'apposita bacheca chiusa a chiave.
7. In caso di trasferimento in laboratorio o palestra, l'aula sarà chiusa dal collaboratore scolastico in servizio al piano. Al termine delle attività ivi previste, il collaboratore riaprirà la porta dell'aula.
8. In caso di emergenza o prova di evacuazione, gli stessi telefoni cellulari (e altri dispositivi elettronici) non potranno essere ripresi, ma dovranno essere lasciati in classe.
9. In caso di comunicazione urgente per le famiglie o da parte di esse, tali funzioni saranno svolte dal centralino e/o dagli uffici di segreteria.
10. Nel caso il docente, durante la lezione e a fini esclusivamente didattici, ritenesse opportuno l'uso dei telefoni cellulari da parte degli studenti, potrà farli riprendere dagli stessi.
11. Al momento del ritiro dei telefoni cellulari, i docenti registrino quali studenti non li abbiano consegnati perché sprovvisti.
12. Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.
13. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari opera nei confronti del personale e dei collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad esse destinati, comprese le pertinenze frequentate dagli alunni quali atri, corridoi, servizi, etc.
14. Sono esonerati dal divieto dell'uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori e dello staff, la DSGA che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento.
15. Nei confronti dei trasgressori saranno adottati provvedimenti disciplinari.

Art. 7 Vita interna

1. L'orario di inizio delle lezioni è fisato alle 8:15 e la giornata si articola secondo l'orario stabilito e pubblicato sul sito. L'ora di lezione ha la durata di 60 minuti.
2. Il personale docente deve trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
3. Al termine di ogni ora di lezione ciascun insegnante deve raggiungere la classe assegnata nel più breve tempo possibile. Gli studenti attenderanno in classe il docente. Al termine della giornata scolastica, gli studenti lasceranno l'istituto in modo ordinato.
4. Nel caso di temporanea assenza del docente, gli studenti non devono uscire dall'aula; la vigilanza sul comportamento degli studenti è un obbligo del personale ausiliario e appartiene anche alla responsabilità deontologica e professionale del docenti.
5. Durante le ore di lezione gli studenti possono uscire dall'aula uno per volta, non prima dell'inizio

della seconda ora di lezione, mai nel cambio dell'ora e solo se autorizzati dal docente. Una seconda richiesta di uscita avanzata nel corso della stessa giornata dallo studente è autorizzata per evidenti e improrogabili motivi di salute accertati dal docente o debitamente certificati. Non sono consentite uscite dall'aula durante le verifiche scritte, se non per comprovate e impellenti esigenze.

6. Il docente che, durante l'ora di lezione, dovesse temporaneamente allontanarsi, avrà cura di affidare la classe al collaboratore scolastico tenuto alla vigilanza del piano.
7. Nel corso degli spostamenti all'interno dell'istituto, gli studenti dovranno essere accompagnati dal docente in servizio nella classe.
8. Non è consentito agli studenti permanere, oltre il tempo strettamente necessario, nei locali dell'Istituto diversi dalla propria aula. Gli studenti inadempienti saranno immediatamente accompagnati alle rispettive classi dai docenti o dal collaboratore scolastico tenuto alla vigilanza del piano: lo studente si atterrà alle istruzioni con rispetto e senza discussioni.
9. È severamente proibito uscire dall'edificio scolastico durante l'orario delle lezioni. È parimenti vietata qualsiasi forma di baccano durante l'ingresso, l'uscita e negli spostamenti ai laboratori, alla palestra e negli ambienti di uso comune.
10. È fatto divieto assoluto di fumare nell'ambito degli spazi dell'istituto (aule, laboratori, sale di riunione, biblioteca, palestra, etc.).

Art. 8 – Abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico

1. Tutti coloro che frequentano gli ambienti scolastici o partecipano ad attività programmate devono utilizzare un abbigliamento consono alla scuola e rispettoso dell'istituzione.
2. Si considera consono un abbigliamento non particolarmente attillato che lasci coperto il corpo dalle spalle alle ginocchia comprese.
3. L'uso di copricapo ed occhiali scuri (da sole), permesso in entrata e in uscita dalla scuola e nelle eventuali attività all'aperto, è vietato durante le lezioni e gli altri momenti all'interno dei locali scolastici.
4. Eventuali eccezioni saranno autorizzate e gestite al meglio dal dirigente scolastico o suo delegato o dal consiglio di classe.

Art. 9 – Regolamento per uscite didattiche e viaggi d'istruzione

1. Al POFT è allegato il regolamento per uscite didattiche e viaggi di istruzione.
2. Durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e gli spostamenti in genere è permesso l'utilizzo di apparecchi elettronici di comunicazione o per la registrazione audio – video – fotografica. L'uso di tali attrezzature è invece vietato ogni volta che i docenti accompagnatori lo ritengano opportuno e nei seguenti casi:
 - a. quando vietato esplicitamente dai regolamenti dei luoghi visitati;
 - b. durante la visita a luoghi di culto, a luoghi di particolare rilevanza simbolica, storica e artistica;
 - c. durante gli spostamenti a piedi, in particolare negli attraversamenti stradali e in luoghi affollati;
 - d. quando le guide turistiche parlano e quando gli accompagnatori danno indicazioni o istruzioni.

Art. 10 – Sanzioni accessorie e integrazioni applicative

1. Il Consiglio di Classe per tutte le tipologie sanzioni, a maggioranza dei suoi componenti, può disporre l'irrogazione della sanzione accessoria della non partecipazione ai viaggi di istruzione, alle visite guidate, ai giochi sportivi studenteschi previste per la classe frequentata, nei casi in cui l'organo collegiale lo ritenga necessario. L'applicazione della sanzione accessoria non autorizza l'alunno ad assentarsi da scuola nei giorni previsti per il viaggio di istruzione, la visita guidata o i giochi studenteschi.
2. La sanzione accessoria di cui al comma 1 può applicarsi anche agli alunni che nel corso del precedente quadrimestre abbiano una valutazione del comportamento pari o inferiore a 7/10 (sette decimi).
3. Nel caso di irrogazione della sanzione prevista dalla lettera e) dell'articolo 5, l'organo che irroga la sanzione può considerare la previsione della frequenza obbligatoria al fine di agevolare quanto espresso al comma 3 dello stesso articolo.
4. Solo per le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità il docente può prevedere, con buon senso, l'assegnazione di lavori scolastici aggiuntivi per casa.
5. Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, il docente allontana immediatamente lo studente dagli altri in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.
6. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, la scuola concede il nulla osta per l'iscrizione, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

ART. 11 - Disciplina

1. La responsabilità disciplinare è personale. Ogni studente può essere richiamato verbalmente dal personale in servizio ai doveri di correttezza e di rispetto.
2. Sono gravi mancanze disciplinari i comportamenti che discriminano per motivi religiosi, morali, politici, estrazione sociale, salute, razza, sesso. Di particolare gravità sono i comportamenti di violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone.
3. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e tendono alla riparazione del danno.
4. La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni è disposta per gravi e reiterate infrazioni disciplinari e viene irrogata dal Consiglio di classe nella composizione allargata alle componenti rappresentative degli studenti e dei genitori. Le stesse si astengono dal voto deliberativo qualora lo studente sanzionato o il genitore di questi faccia parte dell'Organo Collegiale. La componente tenuta all'astensione è surrogata, limitatamente all'esercizio della competenza in materia disciplinare, dal primo dei non eletti. Salvo circostanze gravi e improrogabili che richiedano, a giudizio del Dirigente Scolastico o del/i docente/i proponente/i, l'immediata convocazione dell'Organo Collegiale, la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni è comminata solo a seguito di provvedimento di ammonizione adottato ai sensi del comma precedente.

5. Per consentire al Consiglio di Classe di procedere sulla base di elementi sufficientemente certi e motivati all'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni, il/i proponente/i documentano per iscritto le circostanze di fatto e di diritto che giustificano la proposta dell'allontanamento dalla comunità scolastica. Lo studente che si ritiene responsabile dell'infrazione disciplinare è invitato ad esporre, in contraddittorio e al Consiglio di Classe, le proprie ragioni. Il docente coordinatore della classe supporta il Dirigente Scolastico nella cura degli aspetti esecutivi delle delibera di allontanamento eventualmente adottata dal Consiglio di Classe e mantiene i rapporti con lo studente e con i genitori per preparare convenientemente il rientro dello studente nella comunità scolastica.
6. La sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni è disposta dal Consiglio di Istituto nei casi di gravissime infrazioni disciplinari, configurabili come reati e deferibili all'autorità giudiziaria. In tal caso, il Dirigente Scolastico presenta denuncia alle autorità giudiziarie ai sensi dell'art. 361 c.p. Lo studente sanzionato o il genitore di questi che faccia parte del Consiglio di Istituto ha il dovere di astenersi dal voto deliberativo. La componente tenuta all'astensione è surrogata, limitatamente all'esercizio della competenza in materia disciplinare, dal primo dei non eletti.
7. Sono sanzionabili con l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni i comportamenti che arrecano gravi danni al patrimonio della scuola, i comportamenti gravemente lesivi della dignità della persona e i comportamenti che mettono in grave pericolo l'incolumità delle persone. Il personale della scuola e il Consiglio di Classe possono avanzare al Consiglio di Istituto proposta di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni documentando per iscritto le circostanze di fatto e di diritto e fornendo gli elementi concreti e precisi che giustificano la sanzione. Al Consiglio di Istituto lo studente che si ritiene responsabile dell'infrazione disciplinare espone, in contraddittorio, le proprie ragioni.
8. Il Consiglio di Istituto con le stesse modalità di cui al comma precedente dispone anche l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, esplicitando i motivi che rendono non attuabile interventi di reinserimento responsabile nella comunità scolastica.
9. Durante il periodo di allontanamento superiore a 15 giorni, il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera h), promuove, d'intesa con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, forme e modalità per lo svolgimento di iniziative di recupero educativo orientato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, se possibile, nella comunità scolastica.
10. Il Consiglio di Classe può determinare, in sede di scrutinio periodico e/o finale, la valutazione insufficiente del comportamento dello studente al quale sia stata comminata la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni e che non abbia manifestato ravvedimenti significativi.
11. Le sanzioni disciplinari dell'ammonizione scritta e dell'allontanamento dalla comunità scolastica sono inserite nel fascicolo personale dello studente ed annotate sulla pagella.
12. Ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 24 giugno 1998, n. 249, sono infrazioni disciplinari le seguenti e alle stesse sono correlate le sanzioni come di seguito specificato:
 - a. per le mancanze ai doveri scolastici, per l'irregolarità nelle frequenze o le ripetute assenze ingiustificate e per le assenze di masse, *richiamo orale del Docente, annotazione sul registro e/o ammonizione scritta del Dirigente Scolastico;*
 - b. per la mancata giustificazione dell'assenza nei limiti di cinque giorni dal rientro, *annotazione sul registro e convocazione dei genitori da parte del coordinatore di classe;* per il disturbo della lezione, *annotazione sul registro e allontanamento dalla lezione da parte del docente e/o convocazione dei genitori da parte del Docente e/o del Dirigente Scolastico;*

- c. per la turbativa sistematica del regolare andamento delle lezioni, *annotazione scritta sul registro e allontanamento dalla lezione da parte del docente nonché ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e, in caso di recidiva, allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni a secondo della gravità;*
- d. per l'allontanamento dalla classe senza autorizzazione, *annotazione sul registro da parte del docente nonché, in caso di recidiva, ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 giorni;*
- e. per l'allontanamento dalla scuola senza autorizzazione, *ammonizione sul registro da parte del docente nonché ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;*
- f. per il numero di annotazioni superiori a tre riportate sul registro di classe, *allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;*
- g. per l'uso dei cellulari e degli altri dispositivi elettronici, *il docente annota sul registro e prende in consegna il dispositivo elettronico che verrà riconsegnato ai genitori tramite l'Ufficio di Presidenza; in caso di reiterazione dell'infrazione, allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 giorni;*
- h. per l'uso di abbigliamento non consono negli ambienti scolastici o durante la partecipazione ad attività programmate e irrispettoso dell'istituzione *il docente annota sul registro; in caso di reiterazione dell'infrazione, allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 giorni.* Si considera consono un abbigliamento non particolarmente attillato che lasci coperto il corpo dalle spalle alle ginocchia comprese. È vietato durante le lezioni e gli altri momenti all'interno dei locali scolastici l'uso di copricapo ed occhiali scuri (da sole), in entrata e in uscita dalla scuola e nelle eventuali attività all'aperto;
- i. per l'abuso dell'immagine altrui e la divulgazione illecita di dati altrui tramite cellulari e altri dispositivi elettronici, *annotazione sul registro da parte del docente, ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, convocazione dei genitori e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni; in casi di particolare gravità allontanamento anche oltre 15 giorni;*
- j. per la falsificazione delle firma dei genitori, per l'uso improprio del Portale Argo, *annotazione sul registro, ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori, nonché, in caso di reiterazione, allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 giorni;*
- k. per la manipolazione di documenti, *annotazione sul registro, ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e, in caso di recidiva e gravi manomissioni, allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;*
- l. per la mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola e dei compagni, *annotazione sul registro da parte del docente e, in caso di recidiva, ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni; in casi di particolare gravità anche oltre i 15 giorni;*
- m. per i fenomeni di bullismo o cyberbullismo, *annotazione sul registro, ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni;*
- n. per i comportamenti discriminanti nei confronti delle persone, *annotazione sul registro e/o ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico e sospensione fino a 10 giorni; in caso di recidiva e di particolare gravità, allontanamento dalla comunità scolastica anche oltre 15 giorni;*
- o. per l'appropriazione indebita, *annotazione sul registro e allontanamento dalla comunità scolastica anche oltre 15 giorni;*
- p. per l'offesa arrecata all'onore e al decoro delle istituzioni e di chi nell'esercizio delle sue funzioni le rappresenta, *annotazione sul registro e allontanamento dalla comunità scolastica anche oltre 15 giorni;*

- q. per gli atti vandalici ai danni delle strutture, *annotazione sul registro e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni; nei casi di danni di grave entità allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni;*
- r. per comportamenti che mettano in serio pericolo l'incolumità personale, *annotazione sul registro e allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni; nei casi di particolare gravità allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni;*
- s. per ulteriori comportamenti comunque configurabili come reati deferibili all'autorità giudiziaria o che mettano in serio pericolo l'incolumità personale, *annotazione sul registro e allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni.*
16. Con riferimento ai comportamenti di cui alla lettera r), nel caso di reiterazione del reato e di atti di violenza grave che ingenerano allarme sociale, l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica permane fino al termine dell'anno scolastico e lo studente viene escluso dalla valutazione dello scrutinio finale ovvero non viene ammesso all'Esame di Stato conclusivo del II ciclo.
17. Le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione del profitto ma determinano il voto di condotta. Esse possono essere integrate e tradotte, dall'Organo di Garanzia interno, in attività a favore della comunità scolastica.
18. Ai sensi dell'art. 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, che individua i criteri di valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione, in conformità e ad integrazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Consiglio di Classe valuta, in sede di scrutinio intermedio e finale, il comportamento tenuto dagli studenti nel corso dell'anno scolastico anche sulla base dei seguenti ulteriori criteri:
- a. livello di consapevolezza della cultura e dei valori della cittadinanza e della convivenza civile (*accoglienza e solidarietà — rispetto dell'altrui opinione, dell'altrui libertà e dell'altrui dignità — integrazione nella comunità scolastica*);
 - b. rispetto delle disposizioni normative vigenti (*regolamento di Istituto — statuto delle studentesse e degli studenti — patto educativo di corresponsabilità*);
 - c. modalità di esercizio dei diritti (*riunioni, associazioni e assemblee — manifestazione del dissenso — autoconsapevolezza, autodeterminazione ed effetti conseguenti*);
 - d. grado di adempimento dei doveri (*frequenza delle lezioni, partecipazione attiva alle attività didattico-educative, ingressi posticipati e uscite anticipate, regolarità nelle giustificazioni, assenza collettive — rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio scolastico in genere — riconoscimento dei ruoli e delle funzioni del personale scolastico*);
 - e. comportamento assunti nel corso degli interventi educativi attivati anche fuori dalla sede scolastica (*Viaggi di istruzione e visite guidate, scambi culturali, Manifestazioni culturali e scientifiche, celebrazioni, Stage, cineforum, ...*);
19. Ai fini dell'attribuzione del voto di condotta la valutazione del comportamento è espressa in decimi;
20. Per procedere alla valutazione del comportamento degli studenti e alla conseguente attribuzione del voto di condotta il Consiglio di Classe produce, in sede di scrutinio intermedio e finale, elementi certi e documentati che correlano ai comportamenti che configurano infrazioni disciplinari le sanzioni dell'annotazione sul registro, dell'allontanamento dalla lezione, dell'ammonizione scritta e dell'allontanamento dalla comunità scolastica, a seconda della gravità dell'infrazione.

21. La valutazione del comportamento ha finalità educative e formative, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva degli studenti e determina, pur in presenza di valutazione positiva degli apprendimenti, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del ciclo di studi qualora la votazione sul comportamento sia inferiore a sei decimi.

Art. 12 – Procedimento disciplinare

1. Per istruire il procedimento disciplinare che può portare all'irrogazione delle sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica (previste dall art. 7 dalla lettera e) alla lettera h), è necessario che tempestivamente, o di norma entro 10 giorni effettivi di scuola dalla notizia del compimento dell'atto, salvo ogni giustificato impedimento, l'Organo Collegiale individuato (Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto) per l'irrogazione della sanzione, riunito dal Dirigente Scolastico o dal Presidente del Consiglio di Istituto, predisponga l'atto di contestazione per lo studente che si è reso protagonista del comportamento disciplinarmente rilevante. Tale atto deve contenere l'invito allo studente e congiuntamente alla sua famiglia a presentarsi dinnanzi allo stesso Organo Collegiale per esporre le proprie ragioni che possono avere anche la forma di contro deduzioni scritte.

2. Per accertare lo svolgimento dei fatti l'Organo Collegiale può avvalersi di ogni legittima modalità di indagine compresa l'audizione di testimoni, nonché provvedere al sequestro di materiali e documenti utili allo scopo.

3. La data dell'audizione non può differire oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'atto di contestazione.

4. Entro 10 giorni d'audizione dello studente e/o dal deposito delle contro deduzioni l'organo collegiale emette il provvedimento conclusivo del procedimento che può essere sanzionatorio oppure di archiviazione.

5. Il provvedimento conclusivo deve comunque contenere la motivazione delle scelte in esso contenute.

6. Il provvedimento adottato, sarà annotato sul giornale di classe e sulla pagella scolastica.

Art. 13 – Ricorsi, reclami, impugnazioni, Organo di Garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica (previste all'art. 7 dalla lettera [e] alla lettera [h]), è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola, di chiunque, vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del seguente regolamento.

2. L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico, che lo presiede;
- n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;
- n. 2 docenti, nominati dal Consiglio di Istituto su designazione del Collegio dei docenti, di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario verbalizzante.

3. I componenti dell'Organo di garanzia restano in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti.

4. Per ogni componente sono nominati e/o eletti altrettanti membri supplenti. I membri supplenti vengono chiamati a partecipare ai lavori dell'Organo di Garanzia nel caso in cui il membro effettivo non possa partecipare alla seduta per:

a. Impossibilità oggettiva preventivamente comunicata;

b. Impossibilità soggettiva dovuta ad un interesse diretto (familiarità o rapporti personali) verso l'alunno da sanzionare o per altro motivo previsto nel presente regolamento;

c. Astensione volontaria.

5. I genitori componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto il proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa sezione del proprio figlio o compagno.

6. I docenti componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.

7. Qualora né i membri effettivi né quelli supplenti garantiscano le condizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, il Consiglio di Istituto nomina nel più breve tempo possibile membri che rispettino le condizioni di cui ai succitati commi anche se non in conformità dei requisiti e criteri citati ai commi 2 e 3.

8. L'Organo di Garanzia si riunisce su convocazione del Presidente (Dirigente Scolastico) e comunica le sue decisioni all'interessato entro 10 giorni (Art. 5, comma 1, DPR 249/98) di scuola effettivi.

9. Per le violazioni allo Statuto delle Studentesse e degli studenti (DPR 249/98 e seguenti) e le violazioni al presente regolamento è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.

10. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

11. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

12. La seduta dell'Organo di Garanzia è valida quando è presente almeno la metà dei membri di ciascuna componente (genitori, insegnanti).

13. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti.

14. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;

15. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Art. 14 – Pubblicità

1. Il presente regolamento disciplinare e l'intero Regolamento di Istituto è reso pubblico nei modi indicati:

- a. affissione all'albo dell'Istituzione scolastica;
- b. presenza in ogni classe (anche in estratto);
- c. pubblicazione nel sito internet della scuola;
- d. consegna a chi ne faccia richiesta.

2. All'inizio di ogni anno scolastico e più in particolare agli alunni delle classi iniziali ogni consiglio di classe deve predisporre una specifica attività didattica per la completa conoscenza del Regolamento disciplinare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Sansone Antonio

ALLEGATI

Dallo Statuto degli studenti D.P.R. 235/2007:

Art. 2. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Impugnazioni). -- 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai

genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici. (art. 7)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“N. Iannaccone”

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV)

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV)

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S

Sito web: www.iclioni.gov.it

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it

Ai genitori, agli alunni

Un ruolo determinante per favorire il processo formativo dei preadolescenti è esercitato dal rapporto di collaborazione tra la Scuola e la Famiglia: esso costituisce un importante terreno di confronto sui modelli educativi e culturali da trasmettere agli alunni.

La condivisione della programmazione scolastica da parte dei genitori e la loro collaborazione con i docenti hanno un riflesso positivo sull'azione educativa, sia quando essa è rivolta a ragazzi motivati e autonomi, sia quando è indirizzata a ragazzi in difficoltà.

L'azione e il processo educativi saranno tanto più efficaci quanto più si stabilirà una proficua collaborazione tra insegnanti e genitori, nel rispetto delle differenti competenze e dei diversi ruoli.

Pertanto la Scuola perseguirà costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori.

La realizzazione di tale alleanza dipenderà dall'assunzione di specifici impegni - di seguito declinati - da parte di tutti gli attori del progetto educativo.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

(Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 236)

Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità"

Visto il DPR 235/2007, che modifica in profondità il regolamento dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) ed introduce il "PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ"

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo"

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"

Visto il D.L. n.137 del 1 settembre 2008 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università"

Vista la Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 - comma 16 "Le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere prima dell'iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell'Offerta Formativa e, per la scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità per condividere in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie"

Premesso che

- l'Istruzione, la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione dello studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica,
- la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi e organismi che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti,
- quale impegno congiunto scuola-famiglia, da formalizzare sottoscrivendo all'atto dell'iscrizione un apposito documento, vincolante per i principali attori dell'impresa educativa su alcune condizioni base per il successo formativo

scuola e famiglia sottoscrivono il seguente **patto educativo di corresponsabilità educativa**, con il quale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A:

- Garantire e favorire l'attuazione dell'offerta formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo, valorizzando le potenzialità di ciascuno
- Garantire e promuovere il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica
- Cogliere le esigenze formative degli studenti, delle famiglie e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate.

IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A:

- Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato
- Conoscere l'Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza
- Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza
- Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati

- Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti ed operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti)

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:

- Creare un clima sereno e corretto che favorisca lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio
- Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con quelli dei Consigli di classe e con l'intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti
- Essere puntuali alle lezioni, chiari nelle indicazioni e nelle consegne, precisi negli adempimenti previsti dalla scuola
- Informare gli alunni e i genitori degli obiettivi educativi e didattici, delle attività progettate nonché dei tempi e delle modalità di attuazione e verifica delle stesse
- Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta degli studenti
- Prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie.

L'ALUNNO SI IMPEGNA A:

- frequentare regolarmente le lezioni, assolvere gli impegni di studio e rispettare i tempi di consegna;
- partecipare con la dovuta attenzione alle lezioni;
- mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato e corretto, rispettando le persone e i diritti di ciascuno;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola;
- rispettare quanto indicato nel regolamento di Istituto.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

- valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;
- garantire la costante frequenza del proprio figlio alle lezioni, limitandone le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai casi eccezionali ,controllando l'impegno nello studio e sollecitando il rispetto dell'ambiente scolastico;
- prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di vandalismo e inosservanza del divieto di utilizzo del cellulare di cui dovessero venire a conoscenza;

- controllare quotidianamente il diario o il quaderno e firmare gli eventuali avvisi;
- controllare il sito istituzionale www.iclioni.gov.it per comunicazioni ed informazioni;
- compilare tempestivamente sul libretto le giustificazioni per le assenze;
- rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di convocazioni o incontri richiesti dalla scuola o dalle famiglie stesse;
- discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l'Istituzione scolastica.

Disciplina

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che, come previsto dalla vigente normativa:

1. il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (culpa in educando);
2. è severamente vietato l'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali (Direttiva MIUR 104/30 novembre 2007);
3. le infrazioni disciplinari da parte degli alunni possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
4. nell'eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata, oltre che alle finalità educative e al rafforzamento del senso di responsabilità, al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007) ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità;
5. danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere risarciti in modo collettivo;
6. il voto di condotta insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva.

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive insieme con il Dirigente scolastico (che firma anche a nome di tutte le componenti della scuola su indicate) il presente Patto educativo di corresponsabilità, parte integrante del Regolamento d'Istituto e di Disciplina. Il presente Patto ha durata triennale e si rinnova automaticamente in mancanza di proposte di cambiamento. Gli organi collegiali possono in qualunque momento proporre modificazioni e/o integrazioni alle norme del presente regolamento: esse dovranno essere approvate dal Consiglio d'Istituto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. L'interpretazione autentica del presente Regolamento è affidata al Consiglio di Istituto.

Nome dell'alunno/a

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

Il Genitore/Affidatario
